

DELIBERAZIONE 27 FEBBRAIO 2024
50/2024/R/COM

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI ELETTRICO, GAS E DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI TERRITORI COLPITI DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI, VERIFICATISI A PARTIRE DAL 2 NOVEMBRE 2023

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1284^a riunione del 27 febbraio 2024

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un “Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque”;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la direttiva UE 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;
- la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, che istituiva l’Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche definendone i relativi poteri tariffari e di qualità del servizio, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto-legge 70/11);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che ha soppresso l’Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche e ha trasferito le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11);
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;

- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 di attuazione della direttiva UE 2019/944;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante “Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214”;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994, recante “Principi per l’erogazione dei servizi pubblici”;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 2 novembre 2023, hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato (di seguito: delibera CdM del 3 novembre 2023);
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2023, recante “Estensione degli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, al territorio delle Province di Massa-Carrara e di Lucca in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 29 ottobre 2023”;
- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 5 novembre 2023, n. 1037, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato” (di seguito: Ordinanza n. 1037 del 5 novembre 2023);
- il decreto del Presidente della Regione n. 182 del 2 novembre 2023, recante “Evento meteorologico 2 novembre 2023. Dichiarazione stato di emergenza regionale ai sensi dell’art. 24, comma 1 e comma 3 della L.R. 45/2020, in tutto il territorio regionale.” (di seguito: decreto n. 182 del 2 novembre 2023);
- l’Ordinanza commissariale n. 98 del 15 novembre 2023, avente ad oggetto “DCM 03/11/2023 - OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 – Eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. Prima ricognizione dei Comuni interessati dall’evento.” (di seguito: Ordinanza commissariale n. 98 del 15 novembre 2023);
- l’Ordinanza commissariale n. 110 del 7 dicembre 2023, avente ad oggetto “OCDPC 1037/2023 - Individuazione delle "Aree interessate dall'evento del 2 novembre 2023" in seguito degli eventi metereologici eccezionali che hanno interessato le province di Firenze, Livorno, Pisa, Prato e Pistoia.” (di seguito: Ordinanza commissariale n. 110 del 7 dicembre 2023);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, recante “Approvazione del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG)”;

- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11, recante “Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del gas naturale: servizio di default, acquisto e perdita della responsabilità dei prelievi e approvazione del Testo Integrato Morosità Gas (TIMG). Modifiche e integrazioni alla disciplina vigente in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica”;
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel, recante “Aggiornamento del Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV)”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico” (di seguito: deliberazione 649/2014/A) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 29 maggio 2015, 258/2015/R/eel, recante “Primi interventi in materia di morosità nei mercati retail dell’energia elettrica e gas naturale e revisione dei tempi dello switching nel settore del gas naturale” e il relativo Allegato A (TIMOE);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/idr, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” e il relativo Allegato A (RQSII);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com, recante “Disposizioni relative alla fatturazione di periodo, indennizzi a carico dei venditori e delle imprese di distribuzione e ulteriori obblighi in capo alle suddette imprese, in tema di misura” e il relativo Allegato A (TIF);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 593/2017/R/com, e il relativo Allegato A, Testo Integrato del Sistema Indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale (TISIND);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/idr, avente ad oggetto “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti” e il relativo Allegato A (di seguito: TICSI);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas, recante “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023” (RTTG);
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2019, 311/2019/R/idr, recante “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato” e il relativo Allegato A (di seguito: REMSI);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas, recante “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025, e il relativo Allegato A (RTDG 2020-2025);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, recante “Aggiornamento della regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il semiperiodo di regolazione 2020-2023” e i relativi Allegato A (TIT 2020-2023), Allegato B (TIME) e Allegato C (TIC);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas, recante “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025, e il relativo Allegato A (RTDG 2020-2025);
- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, recante “Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico”, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 63/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2021, 231/2021/R/eel, recante “Modifiche regolatorie in relazione all’esazione della componente tariffaria elettrica Asos” e il relativo allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, recante “Quadro strategico 2022-2025 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”;
- la deliberazione 13 giugno 2023, 267/2023/R/com, recante “Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas, idrico e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, a favore delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dall’1 maggio 2023” (di seguito: deliberazione 267/2023/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 390/2023/R/com, recante “Proroga della sospensione dei termini di pagamento a favore delle popolazioni maggiormente colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dall’1 maggio 2023” (di seguito: deliberazione 390/2023/R/com);
- la deliberazione 9 novembre 2023, 519/2023/R/com, recante “Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas e del servizio idrico integrato, a favore delle popolazioni dei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici, verificatisi a partire dal 2 novembre 2023” (di seguito: deliberazione 519/2023/R/com);
- la deliberazione 30 novembre 2023, 565/2023/R/com, recante “Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni tariffarie a favore delle popolazioni maggiormente colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dall’1 maggio 2023” (di seguito: deliberazione 565/2023/R/com);
- la deliberazione 28 dicembre 2023, 639/2023/R/com, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)” e il relativo Allegato A (MTI-4);
- la deliberazione 30 gennaio 2024, 10/2024/R/com, recante “Integrazione della disciplina per il riconoscimento delle agevolazioni tariffarie a favore delle popolazioni maggiormente colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dall’1 maggio 2023” (di seguito: deliberazione 10/2024/R/com);

- la comunicazione del Commissario delegato per l'emergenza del 7 novembre 2023, prot. Autorità n. 69328 del 7 novembre 2023 (di seguito: comunicazione del 7 novembre 2023);
- la comunicazione del Commissario delegato per l'emergenza del 20 novembre 2023, prot. Autorità n. 73142 del 20 novembre 2023 (di seguito: comunicazione del 20 novembre 2023);
- la comunicazione del Commissario delegato per l'emergenza dell'1 dicembre 2023, prot. Autorità n. 75948 dell'1 dicembre 2023;
- la comunicazione del Commissario delegato per l'emergenza del 21 dicembre 2023, prot. Autorità 80311 del 21 dicembre 2023 (di seguito: comunicazione del 21 dicembre 2023).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 2 della legge 481/95, l'Autorità:
 - stabilisce e aggiorna la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe (comma 12, lettera e));
 - fa altresì riferimento per la determinazione della tariffa ai costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale (comma 19);
- ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 481/95, gli obiettivi generali di carattere sociale orientano l'azione amministrativa dell'Autorità in materia tariffaria;
- il decreto-legge 201/11, trasferendo all'Autorità le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, previste dal decreto-legge 70/11 per l'Agenzia nazionale di vigilanza delle risorse idriche, ha precisato che tali funzioni *“vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”*.

CONSIDERATO CHE:

- a partire dal 2 novembre 2023 e nei giorni successivi parte del territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando diverse vittime, nonché l'allagamento e l'isolamento di diverse località con conseguente necessità di evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;
- i summenzionati eventi hanno, altresì, determinato movimenti franosi, esondazioni, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ai manufatti stradali e ad edifici pubblici e privati, nonché danni alla rete dei servizi essenziali di rilevante entità e diffusione;
- in conseguenza dell'eccezionale situazione emergenziale causata dai sopra richiamati eventi:

- con decreto n. 182 del 2 novembre 2023, il Presidente della Regione Toscana ha:
 - dichiarato “*lo stato di emergenza regionale ai sensi dell’art. 24, comma 1 e comma 3 della L.R. 45/2020 per l’evento meteorologico in corso dal 2 novembre 2023, in tutto il territorio regionale*”;
 - rinviato, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, della sopracitata legge regionale 45/2020, “*a successiva deliberazione della Giunta regionale l’individuazione dei comuni interessati dall’evento nonché delle azioni necessarie per fronteggiare l’emergenza in atto*”;
- con la delibera CdM del 3 novembre 2023, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per 12 (dodici) mesi a decorrere dalla medesima data della deliberazione e ha stabilito che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile attui, con proprie ordinanze, gli interventi necessari nella vigenza dello stato di emergenza;
- con Ordinanza n. 1037 del 5 novembre 2023, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha, tra l’altro, nominato Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza il Presidente della Regione Toscana;
- inoltre, l’articolo 11, comma 1, della predetta Ordinanza ha stabilito che “*in ragione del grave disagio socio economico derivante da [gli eccezionali eventi meteorologici di cui sopra], dett[i] event[i] costituisc[ono] causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1218 del codice civile*”.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con comunicazione del 7 novembre 2023 il Presidente della Regione Toscana, in qualità di Commissario delegato per l’emergenza (di seguito: Commissario delegato), ha richiesto all’Autorità di intervenire a sostegno delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici del 2 novembre 2023 e, nello specifico, “*la sospensione del pagamento delle bollette di acqua luce e gas e l’introduzione di una specifica agevolazione tariffaria per i maggiori consumi di acqua dovuti al lavaggio di case, attività commerciali e relative pertinenze*”;
- in conseguenza della situazione emergenziale più sopra richiamata, e tenuto conto della richiesta avanzata dal Commissario delegato nell’imminenza degli eccezionali eventi in rassegna, con deliberazione 519/2023/R/com, l’Autorità, analogamente a quanto disposto in occasione di precedenti eventi calamitosi, ha adottato tempestivamente, nelle more dell’individuazione puntuale da parte delle autorità competenti delle aree maggiormente interessate dai richiamati eventi, un primo provvedimento d’urgenza a sostegno delle utenze e forniture site nei Comuni colpiti, prevedendo con riferimento alle forniture di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché alle utenze del servizio idrico integrato (di seguito: SII):

- la sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere con scadenza a partire dal 2 novembre 2023, comprese le eventuali fatture relative ai corrispettivi previsti dagli esercenti l'attività di vendita ovvero dai gestori del SII per le prestazioni di allacciamento, attivazione, disattivazione, voltura o subentro;
- che, al fine di garantire la fruizione dei servizi essenziali nelle aree colpite, non si applichi la disciplina delle sospensioni per morosità, anche nel caso di morosità verificatesi precedentemente alla medesima data del 2 novembre 2023;
- con la sopracitata deliberazione 519/2023/R/com, l'Autorità, ha, altresì:
 - previsto che la sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere con scadenza a partire dal 2 novembre 2023 nonché la disciplina in materia di sospensioni per morosità produca effetti dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti delle autorità competenti per l'identificazione dei Comuni danneggiati dai sopracitati eventi;
 - rimandato ad un successivo provvedimento, da adottarsi anche in seguito all'emanazione dei provvedimenti straordinari che verranno eventualmente adottati dal Governo a sostegno delle popolazioni colpite, l'indicazione della durata della sospensione dei termini di pagamento, l'eventuale introduzione di norme in materia di rateizzazione e agevolazioni di natura tariffaria, nonché l'eventuale previsione di deroghe dal rispetto degli obblighi di cui alla regolazione vigente a favore degli operatori colpiti dagli eventi in argomento;
 - fatte salve le eventuali iniziative volontarie, in linea con le disposizioni della medesima deliberazione 519/2023/R/com, adottate a favore delle popolazioni colpite da parte dei soggetti che erogano i servizi pubblici sopra richiamati.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- da una prima ricognizione *“effettuata in base all'analisi del quadro conoscitivo derivante dal sistema di segnalazione dei danni [in caso di un evento di protezione civile]”*, l'Ordinanza commissariale n. 98 del 15 novembre 2023 ha individuato un primo elenco di Comuni ricadenti nell'ambito territoriale delle Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, di cui alla sopra richiamata Delibera CdM del 3 novembre 2023, *“ai quali ve[ngono] estese le procedure previste ai sensi della OCDPC n. 1037 del 5 novembre 2023”*;
- con comunicazione del 20 novembre 2023, il Commissario delegato ha rappresentato all'Autorità che:
 - l'Ordinanza commissariale n. 98 del 15 novembre 2023 ha individuato i Comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici più sopra richiamati, ma non ha definito gli areali di riferimento per la puntuale ed esaustiva individuazione delle utenze e forniture coinvolte ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di sospensione dei termini di pagamento;

- pertanto, la Struttura commissariale avrebbe richiesto all’Autorità Idrica Toscana di predisporre una proposta di perimetrazione delle aree colpite, da elaborare sulla base dei dati in possesso della medesima struttura, oltre che delle rilevazioni in *situ* svolte dai gestori dei servizi pubblici locali;
- successivamente, con comunicazione del 21 dicembre 2023, la Struttura commissariale ha comunicato all’Autorità l’approvazione dell’Ordinanza commissariale n. 110 del 7 dicembre 2023, con la quale sono stati individuati gli areali interessati nei territori delle “Aree Interessate Evento Novembre 2023” nonché il relativo sottoinsieme delle “Aree Allagate Evento Novembre 2023”;
- con la medesima comunicazione del 21 dicembre 2023, la Struttura commissariale ha, altresì, provveduto a trasmettere l’elenco dettagliato delle strade allagate relative alle “Aree Allagate Evento Novembre 2023” (di seguito: Elenco), di cui alla suddetta Ordinanza commissariale n. 110, ai fini della puntuale identificazione delle utenze e forniture coinvolte dai sopracitati eventi, per la piena operatività della deliberazione 519/2023/R/com;
- sulla base degli elementi rappresentati dal Commissario delegato, con comunicato del 22 dicembre 2023, l’Autorità ha chiarito che la disciplina in materia di sospensione dei termini di pagamento, disposta dalla richiamata deliberazione 519/2023/R/com, trova applicazione limitatamente alle utenze e forniture (qualora presenti) site in corrispondenza delle strade, vie, piazze ecc. dei Comuni di cui all’Ordinanza commissariale n. 98 del 15 novembre 2023, come indicate nell’Elenco; nel medesimo comunicato, l’Autorità ha, altresì, ribadito che restano salve le iniziative volontarie ulteriori già eventualmente adottate dai gestori dei servizi pubblici locali a favore delle utenze e forniture coinvolte, in linea con le misure di tutela previste nella deliberazione 519/2023/R/com;
- al fine di fornire chiare indicazioni agli operatori circa la corretta perimetrazione degli areali di riferimento, nella medesima data del 22 dicembre 2023 l’Elenco trasmesso dalla Struttura commissariale è stato pubblicato sul sito internet dell’Autorità;
- in coerenza con quanto rappresentato dal Commissario delegato nelle comunicazioni del 21 novembre e del 21 dicembre 2023, le eventuali successive Ordinanze commissariali intervenute a tutela delle popolazioni colpite dagli eventi del 2 novembre non sono direttamente applicabili ai fini della sospensione dei termini di pagamento, qualora non rechino la puntuale individuazione delle utenze e forniture interessate ai fini dell’applicazione della deliberazione 519/2023/R/com.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- in occasione di precedenti eventi calamitosi e, nello specifico, a seguito degli eventi sismici che hanno colpito i territori dell’Emilia-Romagna nel 2012 e del Centro Italia a far data dal 2016, l’Autorità, peraltro, a tutela dei clienti e degli utenti finali colpiti, ha:

- disposto che gli esercenti l'attività di vendita ovvero i gestori del SII provvedessero a rateizzare gli importi i cui termini di pagamento fossero stati sospesi, senza discriminazione e senza applicazione di interessi a carico dei medesimi clienti/utenti;
- previsto un congruo periodo di rateizzazione tenendo conto della necessità di salvaguardare i clienti ovvero gli utenti colpiti dagli eventi calamitosi, preservando al contempo l'equilibrio economico finanziario degli operatori e in considerazione della capacità del sistema di finanziare le misure adottate;
- previsto la facoltà del cliente ovvero dell'utente di corrispondere gli importi dovuti in accordo ai normali termini di scadenza o comunque in accordo ad un piano di rateizzazione di durata inferiore concordato con il proprio fornitore.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- nell'ambito delle regolazioni della qualità introdotte dall'Autorità con riferimento ai settori regolati, si rinvengono specifiche disposizioni volte alla classificazione delle casistiche di mancato rispetto degli standard nonché alla disciplina degli indennizzi automatici, anche prevedendo circoscritti casi di esclusione e sospensione del citato diritto all'indennizzo, qualora il mancato rispetto dello standard specifico sia imputabile, tra l'altro, a "*cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente*", nonché nel caso in cui il mancato rispetto dei medesimi standard sia dovuto al verificarsi di eventi imprevedibili e imprevedibili o comunque al di fuori della sfera di responsabilità dell'esercente;
- con riferimento alle disposizioni in materia di riconoscimento e liquidazione del bonus sociale idrico, la deliberazione 63/2021/R/com ha previsto, tra l'altro, misure specifiche in relazione alle verifiche sulle condizioni di ammissibilità delle forniture afferenti al nucleo familiare agevolabile, disponendo che queste ultime siano poste in capo al gestore idrico territorialmente competente; nello specifico, l'articolo 7, comma 7.1, lettera b), dell'Allegato A alla sopracitata deliberazione ha previsto che per gli utenti diretti in stato di disagio economico, il bonus sociale idrico sia riconosciuto a condizione che la struttura tariffaria applicata alla fornitura idrica sia riconducibile alla sotto-tipologia d'uso "uso domestico residente", di cui all'articolo 2.1 del TICSI.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- sono emersi alcuni errori materiali all'articolo 5 e all'articolo 11, comma 11.1, della deliberazione 565/2023/R/com - come integrata, da ultimo, con deliberazione 10/2024/R/com - per quanto attiene, rispettivamente, alla previsione del termine del 30 gennaio 2024 per la fatturazione di conguaglio da parte dell'impresa di distribuzione e al riconoscimento, tra gli importi agevolabili, dei corrispettivi previsti dalla RTDG per l'attivazione di un nuovo punto di fornitura.

RITENUTO OPPORTUNO E URGENTE:

- al fine di tutelare gli utenti e i clienti finali colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, tenuto conto della rilevanza dei danni e del protrarsi dei sopracitati eventi e in considerazione di quanto previsto dalla deliberazione 519/2023/R/com:
 - confermare, sulla base delle interlocuzioni intercorse con le Istituzioni coinvolte e di quanto stabilito, per quanto di interesse in questa sede, dall'Ordinanza commissariale n. 110 del 7 dicembre 2023, che la disciplina in materia di sospensione dei termini di pagamento di cui alla deliberazione 519/2023/R/com si applica alle utenze e forniture attive alla data del 2 novembre 2023 e site in corrispondenza delle strade, vie, piazze ecc. dei Comuni di cui all'Ordinanza commissariale n. 98 del 15 novembre 2023, come indicate nell'Elenco (pubblicato in data 22 dicembre 2023 sul sito internet dell'Autorità) che si allega, per maggiore chiarezza, al presente provvedimento;
 - disporre, analogamente a quanto previsto con le deliberazioni 267/2023/R/com e 390/2023/R/com a favore delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici del 1 maggio 2023, che la durata della sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere con scadenza a partire dal 2 novembre 2023, comprese le eventuali fatture relative ai corrispettivi previsti per l'allacciamento, l'attivazione, la disattivazione, la voltura o il subentro, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel medesimo periodo ovvero degli importi sospesi e non pagati, con riferimento alle forniture e utenze di cui al precedente alinea, sia pari a 6 (sei) mesi a decorrere dalla data iniziale del verificarsi degli eventi, ossia il 2 novembre 2023 e fino alla data del 2 maggio 2024;
 - chiarire, infine, che rimane facoltà degli esercenti l'attività di vendita, dei gestori del SII nonché dei gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti sospendere anche la fatturazione nel periodo suddetto nei confronti dei beneficiari dei termini di sospensione.

RITENUTO OPPORTUNO E URGENTE:

- prevedere, analogamente a quanto disposto in occasione di precedenti eventi calamitosi, al fine di tutelare adeguatamente i clienti e gli utenti colpiti dai sopracitati eventi, minimizzando al contempo l'impatto derivante dalla ripresa dei pagamenti e agevolare gli adempimenti:
 - che gli esercenti l'attività di vendita e i gestori del SII, al termine del periodo di sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere, provvedano a rateizzare gli importi i cui termini di pagamento sono stati sospesi, su un periodo minimo pari a 12 (dodici) mesi, senza discriminazione e senza applicazione di interessi a carico dei clienti e degli utenti finali;

- che la periodicità di rateizzazione sia pari a quella di fatturazione ordinariamente applicata;
- la facoltà del cliente ovvero dell'utente finale di corrispondere gli importi dovuti in accordo ai normali termini di scadenza o comunque in accordo ad un piano di rateizzazione di durata inferiore concordato con il proprio fornitore;
- la predetta rateizzazione non trovi applicazione nel caso di importi complessivi inferiori a 50 (cinquanta) euro;
- prevedere, altresì, che, al termine del periodo di sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere, e comunque entro due (2) mesi dal termine della medesima sospensione, i gestori del SII e gli esercenti l'attività di vendita comunichino al cliente/utente le seguenti informazioni relativamente a:
 - gli importi non pagati e oggetto di rateizzazione;
 - il piano di rateizzazione e la non applicazione di interessi a carico dell'utente ovvero del cliente finale;
 - la facoltà dell'utente ovvero del cliente finale di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata e le eventuali condizioni di rateizzazione alternative offerte dal gestore ovvero dall'esercente l'attività di vendita;
- disporre che, a seguito del venir meno del periodo di sospensione dei termini di pagamento delle fatture, nel caso di morosità sorte prima degli eventi alluvionali ovvero del 2 novembre 2023:
 - l'esercente l'attività di vendita debba procedere nuovamente ad attivare la procedura, prevista dal TIMOE e dal TIMG, in caso di inadempimento del cliente finale, e che il medesimo esercente invii al cliente finale inadempiente, anche qualora già costituito in mora, una nuova comunicazione di costituzione in mora prima di procedere alla richiesta di sospensione per morosità al distributore;
 - il gestore del SII debba procedere nuovamente ad attivare la procedura, prevista dal REMSI, in caso di inadempimento dell'utente finale, e che il medesimo gestore invii all'utente finale inadempiente, anche qualora già costituito in mora, un nuovo sollecito di pagamento nonché una nuova comunicazione di costituzione in mora prima di procedere all'eventuale limitazione ovvero all'interruzione della fornitura idrica.

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:

- chiarire che, in relazione alle prestazioni dei settori regolati, rese dagli operatori con riferimento alle utenze e forniture site nelle strade, vie, piazze ecc. dei Comuni di cui all'Ordinanza commissariale n. 98 del 15 novembre 2023, come puntualmente indicate nel sopracitato Elenco, il principio generale della causa di forza maggiore opera anche ove non espressamente richiamato dalla regolazione vigente, fermo restando che gli operatori che se ne avvalgono definiscano i medesimi criteri oggettivi e documentabili di attribuzione alle cause di forza maggiore delle prestazioni previsti per i casi disciplinati dalla regolazione vigente;

- disporre, in relazione alle verifiche sulle condizioni di ammissibilità all'agevolazione idrica poste in capo al gestore del SII, che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 7.1, lettera b), dell'Allegato A alla sopraccitata deliberazione 63/2021/R/com, la mancata verifica, con riferimento alla fornitura idrica da agevolare, del requisito relativo alla sotto-tipologia d'uso "uso domestico residente" di cui all'articolo 2.1 del TICSII non costituisca elemento ostativo all'ammissione al bonus sociale idrico.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- disporre, al fine di garantire una diffusione capillare e maggiormente personalizzata delle informazioni a beneficio dei clienti, ovvero degli utenti finali incentivando al contempo i pagamenti dei medesimi clienti/utenti che non hanno subito danni, che gli esercenti l'attività di vendita e i gestori del SII:
 - provvedano a pubblicare sul proprio sito internet le misure adottate con il presente provvedimento entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento medesimo;
 - comunichino tempestivamente ai propri clienti e utenti, titolari di forniture/utenze site nelle strade, vie, piazze ecc., dei Comuni di cui all'Ordinanza commissariale n. 98 del 15 novembre 2023, come indicate nell'Elenco, che:
 - ✓ al termine del periodo di sospensione dei termini di pagamento il cliente ovvero l'utente dovrà comunque corrispondere all'esercente ovvero al gestore l'importo delle fatture sospese, potendo, peraltro, usufruire delle misure di rateizzazione senza interessi disposte dall'Autorità;
 - ✓ il cliente ovvero l'utente ha la facoltà di procedere comunque al pagamento degli importi delle fatture sospese o i cui termini di pagamento sono stati sospesi, anche al fine di ridurre i pagamenti futuri nei quali saranno contabilizzati gli eventuali consumi del periodo di sospensione dei termini di pagamento;
- procedere, a seguito delle integrazioni disposte dalla deliberazione 10/2024/R/com, alla correzione degli errori materiali presenti nel testo della deliberazione 565/2023/R/com, come meglio sopra indicati.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- le misure introdotte col presente provvedimento risultino necessarie al fine di fornire un quadro chiaro, certo e sufficientemente dettagliato agli operatori in merito, tra l'altro, alla tipologia di utenze e forniture coinvolte dalla misura della sospensione dei termini di pagamento delle fatture e alla durata di tale sospensione;
- la straordinaria urgenza che caratterizza le predette misure non consenta il rispetto degli adempimenti connessi alla preventiva consultazione, ai sensi dell'articolo 1.4 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A;

- resti comunque salva la facoltà per l’Autorità di intervenire con ulteriori provvedimenti, anche d’urgenza, al fine di integrare le misure sopra elencate, o di introdurre ulteriori misure a tutela di nuove esigenze che dovessero emergere nel corso di successivi approfondimenti

DELIBERA

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

- 1.1 Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano nei confronti dei gestori del SII, degli esercenti che svolgono l’attività di vendita e delle imprese di distribuzione di energia elettrica e gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate.

Articolo 2

Soggetti beneficiari della sospensione dei termini di pagamento

- 2.1 La sospensione dei termini di pagamento di cui al punto 1 della deliberazione 519/2023/R/com si applica automaticamente alle utenze del servizio idrico integrato e alle forniture di energia elettrica e gas naturale e gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate attive alla data del 2 novembre 2023 e site in corrispondenza delle strade, vie, piazze ecc. dei Comuni di cui all’Ordinanza commissariale n. 98 del 15 novembre 2023, come indicate nell’Elenco di cui all’Allegato A al presente provvedimento, fatti salvi i pagamenti già effettuati. Il cliente ovvero l’utente ha la facoltà di procedere comunque al pagamento degli importi delle fatture i cui termini di pagamento sono stati sospesi, anche al fine di ridurre i pagamenti futuri nei quali saranno contabilizzati anche gli eventuali consumi del periodo di sospensione dei termini di pagamento.

Articolo 3

Definizione del periodo di sospensione dei termini di pagamento

- 3.1 Il periodo di sospensione dei termini di pagamento di cui alla deliberazione 519/2023/R/com è pari a 6 (sei) mesi a decorrere dalla data del 2 novembre 2023 e fino alla data del 2 maggio 2024, per le utenze e le forniture di cui al precedente comma 2.1.

Articolo 4

Disposizioni in materia di morosità

- 4.1 Per i beneficiari della sospensione dei termini di pagamento di cui al comma 2.1 non si applica, nel periodo di cui al precedente comma 3.1, la disciplina relativa alle sospensioni per morosità disposta dall’Autorità anche nel caso di morosità verificatasi precedentemente alla data del 2 novembre 2023. A tal fine:
- a) il gestore del SII non procede alla limitazione, alla sospensione ovvero alla disattivazione per morosità e, nel caso abbia già eseguito una limitazione ovvero un’interruzione di fornitura, riattiva tempestivamente la fornitura limitata, sospesa o disattivata;
 - b) l’esercente l’attività di vendita si astiene dal presentare una richiesta di sospensione per morosità al distributore;
 - c) l’impresa distributrice di energia elettrica o gas naturale non dà seguito alle richieste di sospensione per morosità presentate dall’esercente l’attività di vendita e, nel caso abbia già eseguito una richiesta di sospensione ricevuta dopo il 2 novembre 2023, riattiva tempestivamente la fornitura sospesa.
- 4.2 Le previsioni di cui al comma 4.1 valgono, in quanto compatibili, anche per il caso di diminuzione di potenza ai sensi del TIMOE.
- 4.3 Nei casi di morosità verificatasi precedentemente alla data dei sopracitati eventi alluvionali ovvero del 2 novembre 2023, le discipline della morosità di cui al TIMOE, al TIMG e al REMSI trovano nuovamente applicazione dopo il termine della sospensione dei pagamenti di cui al precedente comma 3.1. A tal fine:
- a) gli esercenti l’attività di vendita sono tenuti a inviare nuovamente le comunicazioni di costituzione in mora di cui, rispettivamente, al comma 3.2 del TIMOE e al comma 4.1 del TIMG;
 - b) i gestori del SII sono tenuti a inviare nuovamente il sollecito bonario di pagamento e la comunicazione di costituzione in mora di cui, rispettivamente, ai commi 3.1 e 4.5 del REMSI.

Articolo 5

Modalità di pagamento delle fatture sospese

- 5.1 Gli importi relativi alle fatture sospese o i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del punto 1 della deliberazione 519/2023/R/com sono rateizzati secondo i criteri di cui al presente Articolo.
- 5.2 La rateizzazione delle fatture di cui al precedente comma 5.1 è automaticamente effettuata senza il pagamento di interessi a carico dell’utente ovvero del cliente finale.
- 5.3 Il pagamento delle rate, non cumulabili e di importo costante, avviene:
- a) con una periodicità pari alla periodicità di fatturazione ordinariamente applicata all’utente ovvero al cliente finale;
 - b) in base a rate non inferiori a euro 20 (venti);

- c) per un periodo pari a 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data della comunicazione di cui al comma 5.8.
- 5.4 Il periodo di rateizzazione di cui al comma 5.3, lettera c) può essere ridotto nel rispetto della periodicità di fatturazione, non oltre il tempo minimo necessario per soddisfare la condizione di cui al comma 5.3, lettera b), qualora l'importo delle rate, calcolato secondo quanto disposto al medesimo comma 5.3, lettere a) e b), risulti inferiore a 20 (venti) euro.
- 5.5 Nel caso in cui il contratto di fornitura preveda la fatturazione congiunta con i servizi di energia elettrica e/o gas, potranno essere cumulate in una unica fattura la rata per il servizio elettrico, la rata per il servizio gas e la rata per il servizio idrico.
- 5.6 Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 5.3, il gestore del SII ovvero l'esercente l'attività di vendita può offrire, in modo non discriminatorio, condizioni di rateizzazione migliorative per l'utente ovvero per il cliente finale.
- 5.7 È fatta salva la facoltà per l'utente ovvero per il cliente finale di non usufruire della rateizzazione di cui al presente Articolo e provvedere pertanto al pagamento degli importi dovuti in maniera non rateizzata.
- 5.8 Al termine del periodo di sospensione di cui al precedente comma 3.1, e comunque entro due mesi dal termine della medesima sospensione, i gestori del SII ovvero gli esercenti l'attività di vendita, relativamente alle fatture di cui al comma 5.1, comunicano al cliente/utente, le seguenti informazioni:
- a) gli importi non pagati e oggetto di rateizzazione;
 - b) il piano di rateizzazione e la non applicazione di interessi a carico dell'utente ovvero del cliente finale;
 - c) la facoltà dell'utente ovvero del cliente finale di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata e le eventuali condizioni di rateizzazione alternative offerte dal gestore ovvero dall'esercente l'attività di vendita.
- 5.9 Le disposizioni del presente Articolo non trovano applicazione qualora l'importo complessivo da rateizzare, con riferimento alla singola fornitura o alla singola utenza, sia inferiore ad euro 50 (cinquanta).
- 5.10 I gestori del SII ovvero gli esercenti l'attività di vendita pubblicano sul proprio sito internet, entro 30 (venti) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, una informativa in merito a:
- a) la durata del periodo di sospensione dei pagamenti e, in assenza di agevolazioni, l'obbligo dell'utente di saldare gli importi dovuti per le fatture sospese o i cui termini di pagamento sono stati sospesi;
 - b) i criteri di rateizzazione;
 - c) la facoltà dell'utente ovvero del cliente di procedere comunque al pagamento degli importi sospesi o i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del punto 1 della deliberazione 519/2023/R/com;
 - d) le modalità con cui i titolari delle utenze, ovvero delle forniture, di cui al comma 2.1, possono comunicare al gestore ovvero all'esercente l'attività di vendita l'eventuale diverso indirizzo, ai fini del recapito delle eventuali fatture di cui al presente provvedimento, relativamente al punto di fornitura originario.

TITOLO II: DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Articolo 6

Disposizioni in materia di bonus sociale idrico

- 6.1 In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 7.1, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, la mancata verifica, con riferimento alla fornitura idrica da agevolare, del requisito relativo alla sotto-tipologia d'uso "uso domestico residente", di cui all'articolo 2.1 del TICS, non costituisce elemento ostativo all'ammissione al bonus sociale idrico.

TITOLO III: DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL SETTORE ELETTRICO E PER IL SETTORE GAS

Articolo 7

Misure afferenti al sistema indennitario

- 7.1 Con riferimento alle forniture i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del punto 1 della deliberazione 519/2023/R/com:
- a) le imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale sospendono l'applicazione dei corrispettivi C^{MOR} di cui al comma 2.3 del TISND;
 - b) sono sospesi i termini per l'annullamento e per la sospensione delle richieste di indennizzo di cui rispettivamente ai commi 14.2 e 15.2 del TISIND.
- 7.2 Le imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, nell'ambito del rendiconto analitico comunicato mensilmente al Sistema Informativo Integrato, di cui all'articolo 16 del TISIND, evidenziano gli importi dei corrispettivi C^{MOR} oggetto della sospensione, di cui al comma 7.1, e gli estremi delle relative richieste di indennizzo. Contestualmente, inviano tale comunicazione anche a CSEA.
- 7.3 Con riferimento ai corrispettivi C^{MOR} la cui applicazione è stata sospesa ai sensi della lettera a) del comma 7.1 del presente articolo:
- a) l'impresa distributtrice di energia elettrica o gas naturale applica all'utente entrante il corrispettivo C^{MOR} , in luogo di quanto indicato al comma 9.1, lettera a) del TISIND, in occasione della prima fatturazione utile successiva alla fine del periodo di sospensione dei termini di pagamento di cui all'articolo 3;
 - b) gli utenti del sistema indennitario entranti comunicano le eventuali richieste di sospensione o annullamento dell'indennizzo al Sistema Informativo Integrato nei termini e secondo le modalità definite da quest'ultimo e pubblicate entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.
- 7.4 Con riferimento alle richieste di sospensione o annullamento dell'indennizzo di cui al comma 7.3, lettera b):
- a) l'utente del sistema indennitario entrante comunica al Sistema Informativo Integrato, secondo le modalità e le tempistiche dal medesimo definite, che tali richieste sono inviate ai sensi del presente provvedimento;

- b) il Gestore del Sistema Indennitario verifica il rispetto delle tempistiche di presentazione e la conformità circa le disposizioni di cui al presente provvedimento.
- 7.5 Il Gestore del Sistema Indennitario richiede, anche a campione, i documenti e le informazioni necessari alle verifiche di cui al comma 7.4, lettera b) agli utenti del sistema indennitario, alle controparti commerciali e alle imprese distributrici. I soggetti destinatari di tali richieste forniscono informazioni e documenti secondo i termini e le modalità definite dal Gestore medesimo.

TITOLO IV: DISPOSIZIONI ULTERIORI E FINALI

Articolo 8

Obblighi informativi

- 8.1 Gli esercenti l'attività di vendita nonché i gestori del SII:
- a) provvedono a pubblicare sul proprio sito internet le misure adottate con il presente provvedimento entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento medesimo;
 - b) comunicano tempestivamente ai propri clienti e utenti finali, titolari di utenze/forniture site nelle strade, vie, piazze, ecc. dei Comuni di cui all'Ordinanza commissariale n. 98 del 15 novembre 2023, come indicate nell'Elenco di cui all'allegato A al presente provvedimento, che:
 - i. al termine del periodo di sospensione dei termini di pagamento il cliente ovvero l'utente finale dovrà comunque corrispondere all'esercente ovvero al gestore l'importo delle fatture sospese o i cui termini di pagamento sono stati sospesi, usufruendo delle misure di rateizzazione senza interessi disposte dall'Autorità;
 - ii. è fatta salva la facoltà del cliente ovvero dell'utente finale di procedere comunque al pagamento degli importi delle fatture sospese o i cui termini di pagamento sono stati sospesi.

Articolo 9

Modifiche alla deliberazione 565/2023/R/com

- 9.1 All'articolo 5, comma 5.4, della deliberazione 565/2023/R/com, le parole “*Entro il 30 gennaio 2024*” sono eliminate.
- 9.2 All'articolo 11 della deliberazione 565/2023/R/com sono apportate le seguenti modificazioni:

- i. la rubrica *“Agevolazioni per il servizio di attivazione, disattivazione, riattivazione e voltura per la fornitura di gas naturale”* è sostituita dalla seguente rubrica: *“Agevolazioni per il servizio di disattivazione, riattivazione e voltura per la fornitura di gas naturale”*;
 - ii. al comma 11.1, le parole: *“le attivazioni disattivazioni”* sono sostituite dalle seguenti parole: *“le disattivazioni”*.
- 9.3 La rubrica dell’articolo 22 della deliberazione 565/2023/R/com *“Agevolazioni per l’attivazione, la disattivazione, la riattivazione e la voltura del servizio idrico integrato”* è sostituita dalla seguente rubrica: *“Agevolazioni per la disattivazione, la riattivazione e la voltura del servizio idrico integrato”*.

Articolo 10 *Disposizioni finali*

- 10.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Economia e delle Finanze, al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, al Capo del Dipartimento della Protezione civile, al Commissario delegato, all’Associazione Nazionale degli Enti di governo d’Ambito per l’Idrico e i Rifiuti (ANEA), alla Regione Toscana, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e ad Acquirente Unico.
- 10.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

27 febbraio 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini